



TRIBUNALE DI TREVISO

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico, Dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 7674/15, promossa da:

in personale del legale r. p. t., con sede in Vedelago,
Via

e

rappresentati e difesi dall'Avv.to Torquato Tasso, giusta mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso,

ATTORE

contro:

BANCA POPOLARE DI VICENZA IN L.C.A. (00204020243) con sede in Vicenza, Via Framarin 18, in persona dei Comm. Liq, rappresentata e difesa dagli Avv.

e , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo

CONVENUTO

contro:

INTESA SANPAOLO SPA (10810700152) con sede in Torino,



Piazza San Carlo 156, in persona del procuratore speciale p.r., rappresentata e difesa dagli Avv. _____ e _____, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. _____

CONVENUTO

CONCLUSIONI:

PER L'ATTORE:

In ordine ai conti correnti n. 165570634130 e n. 165570499239

Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; Accertare che sui conti correnti de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti; Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.

Per l'effetto, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la ditta attrice alla data del 30.09.2013 è creditrice, per le causali di cui in premesse, nei confronti della banca convenuta, relativamente al conto corrente n. 165570634130, di € 157.343,24 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia; Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la ditta attrice alla data del 30.09.2013 è creditrice, per le causali di cui in premesse, nei confronti della banca convenuta, relativamente al conto corrente n. 165570499239, di € 19.526,23 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;

Per l'effetto, rideterminarsi il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo dei rapporti secondo legge, senza anatocismo ex sentenza Cass. Civ. Sez. Unite n. 24418/2010 (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come meglio indicato in narrativa;



Ordinarsi, altresì, per le causali di cui in premesse, alla banca convenuta la rettifica dei saldi di conto corrente nelle misure indicate in premesse;

Per l'ulteriore effetto, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che l'attrice, quanto al conto corrente n. 165570634130, alla data del 30.09.2013 non è debitrice della Banca di €338,60, ma sua creditrice di € 157.343,24 che, previa compensazione con le ragioni di debito della convenuta, avrebbe dovuto portare ad un saldo conto positivo di € 157.004,64.

Accertare inoltre, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che l'attrice, quanto al conto corrente n. 165570499239, alla data dell'ultimo estratto conto esaminato, ossia alla data del 30.09.2013, risultava, relativamente al conto corrente in esame, debitrice di € 338.922,55, mentre, alla luce della corretta rielaborazione di cui alla citata perizia l'attrice era creditrice di € 19.526,23 che, previa compensazione con le ragioni di debito della convenuta avrebbe dovuto portare ad un saldo conto a debito di € 319.396,32.

Ordinarsi, altresì, per le causali di cui in premesse, e alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente relativamente agli ulteriori ed illegittimi addebiti di spese e interessi successivi dalle date degli ultimi estratti conto verificati, fino alla data della effettiva pronuncia;

In via del tutto subordinata

Nel caso e nella misura in cui l'adito Giudice ritenga che la Commissione di Massimo Scoperto non debba essere conteggiata ai fini della determinazione del TEG, accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di conto corrente de quo, in relazione alla pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente la nullità degli addebiti relativi e per l'effetto ordinarsi alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente nella misura corrispondente.

Per l'ulteriore effetto, condannare la Banca convenuta alla restituzione di quanto risultante dal saldo del conto corrente a titolo di commissioni di massimo scoperto, e pari, ad € 59.959,00 o a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo per quanto concerne il conto n. 165570634130;

Per l'ulteriore effetto, condannare la Banca convenuta alla restituzione di quanto risultante dal saldo del conto corrente a titolo di commissioni di massimo scoperto, e pari, ad € 3.653,47 o a quella maggiore o



minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo per quanto concerne il conto n. 165570499239;

Accogliere l'*exceptio doli et nullitatis* esperite dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria.

QUANTO AI MUTUI

In ordine al mutuo fondiario agrario n. 054 04022461 del 10.12.1998.

- Accertato e dichiarato che il contratto di mutuo stipulato in data 10.12.1998 tra l'attrice e la Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. prevedeva, al momento della stipula dello stesso, i seguenti interessi convenzionalmente determinati o Tasso nominale 5,45% o Tasso di mora 9,45%

- Accertato e dichiarato che alla data della sottoscrizione della convenzione di cui è causa, il tasso soglia, tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al Trimestre di sottoscrizione del contratto era dell'11,00%;

- Accertarsi e dichiararsi, anche alla luce delle clausole contrattuali meglio indicate in premesse, che le parti hanno convenuto che il tasso di mora non si sostituisca a quello corrispettivo, ma decorra su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese e che lo stesso tasso di mora debba essere sommato agli interessi corrispettivi non corrisposti, al capitale e alle spese;

- Considerare che la giurisprudenza indicata nella *pars destruens* del presente atto, importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca di Italia che per la Cassazione hanno un mero valore strumentale;

- Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata nella *pars costruens* rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione;

- Considerato che le circolari e direttive della Banca di Italia non assumono valore normativo ma solo valore tecnico finanziario;

- Accertato e dichiarato che, anche alla luce della recente e autorevole giurisprudenza meglio indicata in premesse, l'interesse moratorio fa parte del TEG al momento della pattuizione delle convenzioni;

- Dichiararsi che il mutuo de quo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, sommato a tutte le spese legate all'erogazione del finanziamento, escluse imposte e tasse, ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto;



- In ogni caso, dichiararsi che il mutuo de quo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al tasso contrattuale corrispettivo e a tutte le spese legate all'erogazione del finanziamento, escluse imposte e tasse, ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia, relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto;
- Accertarsi che il contratto è indubbiamente affetto da usura originaria anche a causa della clausola che impedisce l'estinzione anticipata per i primi 18 mesi e della penale per estinzione anticipata pari al 2,00% del capitale residuo (art 7).
- Per l'effetto, accertare e dichiarare che, ai sensi e ai fini del primo comma dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e, per l'ulteriore effetto, che non sono dovuti interessi;
- Accertato e dichiarato che alla data della verifica peritale l'attrice ha pagato la complessiva somma di euro 294.663,85, di cui euro 258.228,45 a titolo di capitale, ed euro 36.435,40 a titolo di interessi;
- Accertarsi e dichiararsi che il mutuo risulta chiuso ed estinto, con il pagamento integrale di quanto richiesto dalla controparte in base al piano di ammortamento contrattuale e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che parte attrice è creditrice di tutti gli interessi corrisposti in costanza di rapporto contrattuale e risultanti dalla perizia dimessa in atti e pari € 36.435,40 o quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data della loro effettiva corresponsione all'effettivo saldo.

In ordine al mutuo n. 148276 datato 23.08.2000

- Accertato e dichiarato che il contratto di mutuo stipulato in data 23.08.2000 tra l'attrice e la Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (già Banca Popolare di Treviso spa) prevedeva, al momento della stipula dello stesso, i seguenti interessi convenzionalmente determinati o Tasso nominale 6,65% o Tasso di mora 10,65%
- Accertato e dichiarato che alla data della sottoscrizione della convenzione di cui è causa, il tasso soglia, tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al Trimestre di sottoscrizione del contratto era del 9,44%;
- Accertarsi e dichiararsi, anche alla luce delle clausole contrattuali meglio indicate in premesse, che le parti hanno convenuto che il tasso di mora non si sostituisca a quello corrispettivo, ma decorra su un



montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese e che lo stesso tasso di mora debba essere sommato agli interessi corrispettivi non corrisposti, al capitale e alle spese;

- Considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens del presente atto, importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca di Italia che per la Cassazione hanno un mero valore strumentale;

- Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata nella pars costruens rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione;

- Considerato che le circolari e direttive della Banca di Italia non assumono valore normativo ma solo valore tecnico finanziario;

- Accertato e dichiarato che, anche alla luce della recente e autorevole giurisprudenza meglio indicata in premesse, l'interesse moratorio fa parte del TEG al momento della pattuizione delle convenzioni;

- Dichiararsi che il mutuo de quo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora pari al 10,65% che, anche singolarmente considerato, o comunque considerato unitamente al valore della polizza convenuta e rientrante nel seno del piano di ammortamento ed a tutte le altre spese legate all'erogazione del finanziamento, escluse imposte e tasse, travalica il tasso soglia di riferimento tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto;

- In ogni caso, dichiararsi che il mutuo de quo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, considerato unitariamente al tasso contrattuale corrispettivo e a tutte le spese legate all'erogazione del finanziamento, escluse imposte e tasse, ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia, relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto;

- Accertarsi che il contratto è indubbiamente affetto da usura originaria anche a causa della clausola che inibisce l'estinzione anticipata per i primi 18 mesi e della penale per estinzione anticipata pari al 2,00% del capitale residuo (art. 7).

- Per l'effetto, accertare e dichiarare che, ai sensi e ai fini del primo comma dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e, per l'ulteriore effetto, che non sono dovuti interessi;

- Accertato e dichiarato che alla data della verifica peritale l'attrice ha pagato la complessiva somma di



euro 222.594,94, di cui euro 180.759,91 a titolo di capitale, ed euro 41.835,03 a titolo di interessi;

• Accertarsi e dichiararsi che il mutuo risulta chiuso ed estinto, con il pagamento integrale di quanto richiesto dalla controparte in base al piano di ammortamento contrattuale e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che parte attrice è creditrice di tutti gli interessi corrisposti in costanza di rapporto contrattuale e risultanti dalla perizia dimessa in atti e pari ad €41.835,03 o quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data della loro effettiva corresponsione all'effettivo saldo. 3. In ordine al mutuo fondiario rep. n. 149271 del 2.11.2000

• Accertato e dichiarato che il contratto di mutuo stipulato in data 2.11.2000 tra l'attrice e la Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. prevedeva, al momento della stipula dello stesso, i seguenti interessi convenzionalmente determinati o Tasso nominale 7,10% o Tasso di mora 11,10%

• Accertato e dichiarato che alla data della sottoscrizione della convenzione di cui è causa, il tasso soglia, tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al Trimestre di sottoscrizione del contratto era del 9,95%;

• Accertarsi e dichiararsi, anche alla luce delle clausole contrattuali meglio indicate in premesse, che le parti hanno convenuto che il tasso di mora non si sostituisca a quello corrispettivo, ma decorra su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese e che lo stesso tasso di mora debba essere sommato agli interessi corrispettivi non corrisposti, al capitale e alle spese;

• Considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens del presente atto, importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca di Italia che per la Cassazione hanno un mero valore strumentale;

• Pondera re dunque che la giurisprudenza indicata nella pars costruens rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione;

• Considerato che le circolari e direttive della Banca di Italia non assumono valore normativo ma solo valore tecnico finanziario;

• Accertato e dichiarato che, anche alla luce della recente e autorevole giurisprudenza meglio indicata in premesse, l'interesse moratorio fa parte del TEG al momento della pattuizione delle convenzioni;

• Dichiararsi che il mutuo de quo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora del 11,10 che, anche singolarmente considerato, o comunque considerato



unitamente al valore della polizza convenuta e rientrante nel seno del piano di ammortamento ed a tutte le altre spese legate all'erogazione del finanziamento, escluse imposte e tasse, travalica il tasso soglia di riferimento tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto;

• In ogni caso, dichiararsi che il mutuo de quo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che considerato unitariamente al tasso contrattuale corrispettivo e a tutte le spese legate all'erogazione del finanziamento, escluse imposte e tasse, ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia, relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto;

• Accertarsi che il contratto è indubbiamente affetto da usura originaria anche a causa della clausola che inibisce l'estinzione anticipata per i primi 18 mesi e della penale per estinzione anticipata pari al 2,00% del capitale residuo (art. 7).

• Per l'effetto, accertare e dichiarare che, ai sensi e ai fini del primo comma dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e, per l'ulteriore effetto, che non sono dovuti interessi;

• Accertato e dichiarato che alla data della verifica peritale l'attrice ha pagato la complessiva somma di euro 212.646,50, di cui euro 180.759,91 a titolo di capitale, ed euro 31.886,59 a titolo di interessi;

• Accertarsi e dichiararsi che il mutuo risulta chiuso ed estinto, con il pagamento integrale di quanto richiesto dalla controparte in base al piano di ammortamento contrattuale e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che parte attrice è creditrice di tutti gli interessi corrisposti in costanza di rapporto contrattuale e risultanti dalla perizia dimessa in atti e pari € 31.886,59 o quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data della loro effettiva corresponsione all'effettivo saldo.

IN VIA SUBORDINATA, PER TUTTI I MUTUI:

• Nella denegata ipotesi in cui non dovesse ravvisarsi usura nei contratti di mutuo per cui è causa, accertarsi che l'ammortamento alla francese comporta una discordanza di fatto tra il tasso convenzionale e il tasso effettivo (superiore), in violazione del requisito della determinatezza o determinabilità delle clausole di determinazione degli interessi previsto sia dalla disciplina generale del



contratto sia dai principi di trasparenza bancaria di cui alla l. n. 154/1992 e dall'art. 117 T.U.B

- accertarsi inoltre che nei contratti vie ne previsto un Tasso Alternativo indeterminato, in caso di cessazione del parametro di riferimento per il calcolo del tasso corrispettivo, con conseguente incertezza assoluta sulla determinazione e determinabilità del tasso stesso in caso di cessazione del parametro di base indicato.

- Accertarsi quindi la nullità parziale dei contratti di finanziamento, in quanto posti in essere in violazione delle suddette norme imperative, con la conseguente sostituzione del contenuto di tali clausole contrattuali nulle con il tasso di interesse legale.

- Ricalcolare i piani di ammortamento dei mutui applicando gli interessi semplici al tasso legale, come da perizie allegate.

- Accertarsi e dichiararsi che, per l'effetto, parte attrice è creditrice delle differenze tra gli interessi indebitamente corrisposti in costanza dei rapporti contrattuali e gli interessi semplici al tasso legale.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, PER TUTTI I MUTUI:

- Accertato e dichiarato che in tutti i contratti oggetto di causa sono previsti dei tassi minimi (c.d. floor) pari a 0,60 punti annui (maggiorazione dell'Euribor), dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della detta clausola per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, ordinarsi l'applicazione dei tassi contrattuali previsti per tutta la durata del rapporto senza applicazione del tasso minimo c.d. floor, indicando il relativo credito maturato a titolo di interessi non dovuti e versati dal mutuatario;

In ogni caso

- con vittoria delle spese e compensi per i quali il procuratore si dichiara antistatario;

- Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'Illustrissimo Giudice adito, disporre la compensazione delle spese di lite.

In via istruttoria

Si chiede quindi che il Giudicante Voglia nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare le risultanze peritali. Egli dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura; la violazione del disposto dell'art. 1283 c.c.; dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale: - l'esatto saldo dei conti; - l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista; - l'ammontare degli interessi anatocistici riferiti all'intero rapporto; - il Tasso Effettivo Globale applicato, mandato di tutti



i costi e le spese; - le competenze rinvenenti da altre linee di credito; - la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del conto e gli interessi su di essa lucrati; - verificare se la Banca abbia commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale; - verificare le somme illegittimamente addebitate affette da usura soggettiva ex art 644 cp terzo comma; Si chiede che venga formulato al CTU il seguente quesito per entrambi i conti correnti oggetto di causa e per tutti gli anni dal 2001 al 2016 per il conto n. 634130 e per gli anni dal 2008 al 2016 per il conto n. 499239, conti relativamente ai quali si producono tutti gli estratti conto scalari e mensili in possesso degli attori: "Determini il c.t.u. il tasso di interesse effettivo globale per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto, individuando preliminarmente, trimestre per trimestre le singole voci di oneri e costi, il loro totale e la loro incidenza percentuale sul capitale di volta in volta finanziato. Calcoli il Tasso effettivo globale applicato secondo la formula di matematica finanziaria (legge n. 108 del 1996), e lo ponga a confronto con i tassi soglia previsti dalla legge n. 108 del 1996 e, nel caso di sconfinamento, calcoli tutti gli interessi e i costi, escluse imposte e tasse, corrisposti dal correntista, per consentire l'applicazione della sanzione prevista dall'art 1815 co 2 cc e quindi l'eliminazione di tutti gli addebiti che hanno costituito la base della verifica di usurarietà. Nel caso in cui il contratto prevedesse ab origine un tasso di interesse usurario, sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto sia al momento dell'eventuale variazione dello stesso, calcoli tutti gli interessi addebitati per consentire l'applicazione della sanzione prevista dall'art 1815 co 2 cc; Escluda ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto in esame per assenza di specifica approvazione scritta del cliente, ex art 1341 cc, della clausola anatocistica o in ogni caso ove le pattuizioni non risultino essere rispettose della delibera CICR del 09.02.2000, per assenza della reciprocità; in ogni caso, a partire dal 1.1.2014 gli interessi dovranno essere calcolati escludendo dal montante gli interessi maturati da detta data in poi (art. 120, c.2, lett. b, D.Lgs 385/1993). Nei trimestri ove non siano già stati eliminati di tutti gli addebiti, escluda ogni addebito per c.m.s. per assenza di causa o, in subordine, in assenza di pattuizione sul tasso, sulla base di calcolo o sulla periodicità di addebito, e per le commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la c.m.s. ove non specificamente pattuite o ove non rispettose della normativa; escluda ogni



addebito a titolo di spese ed oneri di chiusura conto se non pattuiti contrattualmente; Accertata la violazione dell'art. 117 TUB (D. Lgs. 385/1993), qualora non risulti correttamente ed espressamente pattuito per iscritto il tasso di interesse passivo, sia nel contratto di conto corrente che nei contratti di apertura di credito, disponga la sostituzione gli interessi ultralegali passivi applicati ai conti correnti oggetto di causa con il tasso previsto dall'art 117 co 7 TUB per tutta la durata del rapporto contrattuale, intendendosi per operazioni attive quelle a credito della banca. Calcoli gli interessi creditori sul saldo bancario via via depurato della componente illegittima degli oneri (interessi e commissioni), come determinata dall'analisi che precede; Verifichi se la Banca abbia applicato tassi di interesse superiori al TEGM, benchè inferiori al tasso soglia (usura soggettiva). Nel caso di superamento del TEGM, nei trimestri indicati, calcoli tutti gli interessi corrisposti dal correntista, per permettere l'applicazione della sanzione prevista dall'art 1815 co 2 cc,; -Determini in tal modo il c.t.u. l'ammontare complessivo dei maggiori oneri addebitati dalla banca e conseguentemente i saldi finali corretti dei rapporti." Quanto ai mutui, qualora quanto prodotto agli atti non fosse sufficiente a fondare il convincimento del Giudice, si chiede che venga espletata apposita C.T.U. diretta a determinare l'incidenza di tutti i costi pattuiti nei contratti quali: - interessi corrispettivi; - interesse di mora; - oneri connessi alla polizza assicurativa e commissioni a vario titolo applicate dalla Banca sugli importi in conto capitale prestati dalla Banca onde verificare l'effettivo superamento del tasso soglia usura al momento della pattuizione. Quindi, in ragione della conseguente gratuità dei finanziamenti, disporsi che il CTU determini l'entità degli interessi contrattuali corrisposti e, per l'effetto, sottoporre al nominando CTU il seguente quesito: "previo esame dei contratti di mutuo e dei documenti di causa, dica quale sia il costo complessivo dei contratti tenendo conto di tutti gli oneri con la sola esclusione di imposte e tasse e dunque considerando in particolare interessi corrispettivi, oneri accessori e spese, costi di assicurazione e interessi moratori come pattuiti al momento della sottoscrizione. Dica se tale costo sia superiore al tasso soglia in tema di usura. In caso di riscontrato superamento della soglia di usura, depuri i piani di ammortamento originari della quota interessi, determini in base ai pagamenti la somma complessivamente versata in eccesso dagli attori evidenziando le date dei suddetti versamenti eccedenti; Dica altresì il CTU, esaminati gli atti e i documenti



di causa: 1. se le pattuizioni presentino elementi di indeterminatezza, alla luce di tutte le doglianze formulate dagli attori, anche con riferimento al tasso alternativo; determini il CTU il TAEG effettivamente applicato dalla Banca e accerti la discordanza tra lo stesso ed il tasso nominale convenzionale, anche considerando gli oneri accessori collegati al finanziamento; se, in ogni caso, la concreta applicazione di tali clausole da parte della convenuta abbia comportato violazione dei parametri negoziali; 3. se le pattuizioni relative agli interessi di cui ai contratti comportino effetti anatocistici; in caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono procedendo poi: - nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 1, a rideterminare i piani di ammortamento al tasso minimo dei Bot ex art 117 co 7 TUB ed al tasso legale ex art 1284 cc, determinando l'entità complessiva della somma versata in eccesso dagli attori nei due casi, evidenziando le date dei suddetti versamenti eccedenti; -nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 2, a determinare i piani di ammortamento corretti secondo i termini negoziali, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tali piani e quanto pagato dagli attori." -nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 3, a depurare i piani di ammortamento dagli effetti anatocistici, determinando l'entità complessiva della somma versata in eccesso dagli attori"

PER LA CONVENUTA BANCA POPOLARE IN L.C.A.:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- Accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per difetto di giurisdizione;

IN VIA PRELIMINARE:

- dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione formulata da controparte relativamente ai contratti di conto corrente n. e n. essendo i rapporti di conto corrente tuttora in essere;

- accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. , l'intervenuta prescrizione delle domande restitutorie avversarie, per i motivi di cui in narrativa, per il periodo anteriore al 10.09.2004 e, per l'effetto, respingere tutte le domande di controparte relative a tale periodo per i suddetti rapporti di conto corrente;

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

- accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, respingere le domande tutte formulate nel presente giudizio, assolvendo di conseguenza la Banca da ogni pretesa avversaria; per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati sui conti correnti e sui mutui oggetto di



controversia, a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni, dichiarando che l'istituto di credito convenuto nulla deve all'attrice, a nessun titolo; - dichiarare che la Banca Popolare di Vicenza nulla deve agli odierni attori a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ovvero di risarcimento danni ovvero a qualunque altro titolo; **NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:**

- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, dichiarare compensate le somme oggetto di ripetizione con quelle che, all'esito del giudizio, risultassero a credito di parte convenuta;

IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

PER LA CONVENUTA INTESA S.P.:

IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a **INTESA SANPAOLO S.p.A.**; per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree promosse nei suoi confronti, con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio;

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione formulata da controparte relativamente ai contratti di conto corrente n. 634130 e n. 499239 essendo i rapporti di conto corrente tuttora in essere; - accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. 634130, l'intervenuta prescrizione delle domande restitutorie avversarie, per i motivi di cui in narrativa, per il periodo anteriore al 10.09.2004 e, per l'effetto, respingere tutte le domande di controparte relative a tale periodo per i suddetti rapporti di conto corrente;

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, respingere le domande tutte formulate nel presente giudizio, assolvendo di conseguenza la Banca da ogni pretesa avversaria; per l'effetto, dichiarare che **INTESA SANPAOLO S.p.A.** nulla deve alla parte attrice a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ovvero di risarcimento danni ovvero a qualunque altro titolo;

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, dichiarare compensate le somme oggetto di ripetizione con quelle che, all'esito del giudizio, risultassero a credito di parte convenuta;

IN VIA ISTRUTTORIA: - respingersi l'istanza di CTU contabile, per i motivi esposti in narrativa;

IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 14.8.2015, la società

nonché i sig.ri ed

in proprio (d'ora in avanti anche solo "gli attori") convenivano in giudizio Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. al fine di ottenere, con riferimento ai rapporti di c/c n. e n. , la declaratoria di invalidità degli addebiti a titolo di interessi debitori ad un tasso ultralegale, anche oltre soglia usura, di interessi anatocistici, di C.M.S., di "costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese", nonché, per l'effetto, l'accertamento del corretto saldo dare - avere relativo ai suddetti rapporti e la condanna della Banca alla restituzione / compensazione di tutte le somme illegittimamente addebitate; sempre nel merito, gli attori chiedevano l'accertamento della natura usuraria dei seguenti mutui stipulati con Banca Pop. Vic.: mutuo fondiario agrario n. del 10.12.98, mutuo n. datato 23.08.00, mutuo fondiario n. del 2.11.00, con conseguente accertamento del credito vantato dagli attori per gli interessi pagati e non dovuti.

Si costituiva in giudizio Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.2.2016, chiedendo: - in via



preliminare: a) la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione formulata dagli attori, essendo i rapporti di c/c oggetto di causa ancora in essere al momento della notifica dell'atto di citazione; b) l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione fatto valere in giudizio dagli attori per il periodo antecedente il 10.9.2004; - nel merito, in via principale: il rigetto di tutte le pretese attoree attesa l'infondatezza delle stesse, e, per l'effetto, la conferma della legittimità degli addebiti registrati nei rapporti oggetto di lite a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni; - nel merito, in via subordinata: la declaratoria di compensazione delle somme oggetto di ripetizione con quelle eventualmente risultanti a credito della Banca.

Seguiva rituale scambio di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e la causa veniva istruita tramite C.T.U. contabile a cura del Dott. .

All'udienza del 14/09/2017 il processo veniva dichiarato interrotto attesa la sottoposizione a L.C.A. di Popolare di Vicenza.

Con comparsa di costituzione datata 27/12/2017 si costituiva in giudizio Intesa San Paolo, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva; in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripetizione e la prescrizione delle domande



restitutoria; nel merito, il rigetto delle domande siccome infondate; nel merito, in via subordinata, la compensazione della ragioni di dare avere.

Con comparsa di costituzione datata 22/01/2018 si costituiva in giudizio Banca Popolare di Vicenza in L.C.A, eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del giudizio; in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripetizione e la prescrizione delle domande restitutoria; nel merito, il rigetto delle domande siccome infondate.

All'udienza del 07/06/2018 le parti rassegnavano le epigrafate conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito di note conclusive e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. ha eccepito l'improcedibilità di tutte le domande attoree nei suoi confronti.

L'eccezione è fondata.

L'art. 83 del TUB prevede, infatti, che "*contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare*".

Tale norma sancisce espressamente l'improcedibilità temporanea di tutte le azioni



giudiziarie intraprese nei confronti dell'impresa in L.C.A., ivi comprese quelle di accertamento del passivo demandato agli organi della procedura concorsuale e, segnatamente, alle domande di "riconoscimento di crediti, nonché di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili".

Le domande attoree, rivolte al giudice della cognizione e non veicolate tramite la procedura di insinuazione alla procedura di liquidazione, vanno pertanto dichiarate improcedibili (Cass. Sez. III, Sentenza n. 7037 del 20 marzo 2017).

Sempre in via preliminare, Banca Intesa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo l'esclusione del diritto controverso dal perimetro della Contratto di Cessione d'azienda del 26.6.17 stipulato con Veneto Banca in L.C.A.

L'eccezione è infondata.

Sul tema, si rammenta che il controllo sulla sussistenza della *legitimatio ad causam* (attiva o passiva) si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione offerta dall'attore con la propria domanda, questo ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e quella di soggetto tenuto a subirla (*ex pluribus*: Cass. SU 16.02.2016, n. 2951, Cass. 13.2.2015, n. 2977).

Nel caso di specie, l'attore ha evocato in



giudizio Banca Intesa sul presupposto che la stessa sia subentrata all'originaria convenuta (Popolare di Vicenza) nella titolarità delle passività oggetto del presente giudizio per effetto del decreto legge n. 99/2017 e del Contratto di Cessione del 26 giugno 2017.

Dunque, non vi è alcuna divergenza tra le domande azionate nei confronti di Banca Intesa e la prospettazione formulata da parte attrice, con conseguente rigetto dell'eccezione in esame.

Distinto dalla legittimazione ad agire ed a contraddire è invece il profilo che attiene all'**effettiva titolarità del diritto controverso**.

Sul tema, Intesa ha dedotto in particolare l'esclusione del preteso credito di Immobiliare dalle cd. *Passività Incluse*.

Ebbene, neppure sotto questo distinto profilo, le doglianze di Banca Intesa meritano accoglimento.

Si rileva infatti che la presente controversia ha ad oggetto due contratti di conto corrente ancora in essere tra le parti: trattasi, all'evidenza, di rapporti che non possono dirsi esauriti.

Per altro verso, va altresì evidenziato che l'impugnativa avente ad oggetto i predetti contratti (nello specifico, l'azione di nullità e declaratoria di indebito, oltreché di ripetizione) configura una res litigiosa, insorta in epoca ampiamente anteriore alla nota cessione dei rapporti, attività e passività



facenti capo alle Banche venete in L.C.A.

Tanto considerato, nel Contratto di Cessione è espressamente prevista l'inclusione tra le passività transitate dei rapporti controversi già *sub judice* diversi da quelli con azionisti e obbligazionisti: l'art. 3.1.2, lettera b, punto vii, menziona espressamente, tra le "Passività Incluse", quelle derivanti da *«i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione (il "Contenzioso Progresso")»*.

Viceversa, non vi è alcun esplicito riferimento, tra le cd. Passività escluse, a quelle derivanti dal contenzioso pregresso su rapporti estinti (né tantomeno ancora in essere): invero, l'art. 3.1.4, lettera b, punto (vi), esclude dal perimetro della cessione (ribadendo a contrario il contenuto dell'art. 3.1.2 sopra citato) le sole passività litigiose derivanti da contenziosi *«divers[i] dal Contenzioso Progresso (di seguito, il "Contenzioso Escluso")»*.

Per altro verso, si noti che il presente giudizio ha ad oggetto la contestazione di addebiti illegittimi su conto corrente bancario e in esecuzione di un contratto di apertura di conto corrente, sicché non è revocabile in dubbio che si tratti di *rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria*.



Non solo, ma si noti che il presente giudizio è stato instaurato nel 2015, e cioè in epoca ampiamente anteriore al Contratto di Cessione, sicché Banca Popolare avrebbe dovuto registrare nei propri fondi rischi le potenziale passività derivante dalla richiesta restitutoria dell'attrice.

Del resto, si rammenta che in ossequio ai principi generali di veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili, Banca Popolare di Vicenza, società per azioni, avrebbe dovuto registrare nei propri "fondi rischi" le passività potenziali derivanti dalle (o collegate alle) richieste restitutorie dell'attrice.

Non solo, ma è lo stesso istituto di credito a dichiarare espressamente, nel Contratto di Cessione (v., in particolare, l'Allegato E), che il proprio ultimo bilancio (relativo all'esercizio 2016) è «redatto in applicazione dei, e in conformità ai, Principi Contabili», è «conforme alle norme di legge e alle istruzioni di vigilanza applicabili» e rappresenta «in modo veritiero, completo e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria [...] e relative passività [...]» e, soprattutto, non omette «di dar conto di debiti, impegni, obbligazioni, sopravvenienze passive, misusvalenze, rischi e passività di qualsivoglia genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, impegni di firma, obbligazioni



contrattuali e debiti o passività potenziali, possibili o prevedibili, anche per responsabilità extracontrattuali e inadempimenti)».

E va pure osservato che, in verità, anche nell'ipotesi in cui i fondi predetti si dovessero rilevare, in futuro, insufficienti rispetto alle passività correlate ai "Contenziosi Progressi", Banca Intesa resterebbe ugualmente tenuta a rispondere, nei confronti dei terzi, di tali passività: come si ricava, ancora una volta implicitamente, dall'art. 4 del decreto legge n. 99/2017, che come detto - proprio in relazione a tale evenienza - sancisce a beneficio del cessionario una garanzia autonoma dello Stato, destinata ad operare fino a concorrenza di «un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi progressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi».

Da ultimo, si evidenzia l'irrilevanza del "secondo atto ricognitivo del contratto di cessione", da cui risultano, nell'allegato 1.1, espressamente esclusi dai contenziosi ceduti ad Intesa quelli attinenti a c.d. rapporti estinti; si tratta, invero, di un accordo non solo ricognitivo, ma del tutto modificativo di quello precedente, valido, al più, tra i contraenti, ma inopponibile ai terzi, in quanto



contrario al contenuto del primo contratto di cessione, al quale - unicamente - la fonte primaria di legge ha attribuito efficacia verso i terzi.

Nel merito, gli attori agiscono per far accertare l'esatto saldo del c/c n. _____ e del c/c n. _____, entrambi accesi presso la filiale di Vedelago, rispettivamente in data 11.5.1994 ed in data 17.1.2007.

A tal proposito, la causa è stata istruita tramite CTU contabile a cura del Dott. _____.

La documentazione dimessa in atti dalle parti è risultata completa ed ha consentito all'Ausiliario del Giudice di eseguire correttamente la ricostruzione contabile richiesta: gli elaborati peritali vengono posti alla base della presente decisione in quanto ritenuti logici, completi e pienamente attendibili.

Quanto all'usura, l'indagine peritale ha evidenziato che le soglie tempo per tempo vigenti **mai sono state superate** in entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa.

Per quanto riguarda gli addebiti illegittimi dedotti da parte attrice, il Consulente del Giudice ha, con metodologia esente da vizi e conformemente al quesito peritale:

- con riferimento al c/c n. _____: depurato il rapporto dall'effetto anatocistico prodotto dalla capitalizzazione degli interessi passivi nel periodo IV trimestre 2000 - IV trimestre 2004 e poi dal 1.1.2014 e



per tutta la durata del rapporto; quanto al tasso di interesse passivo, nel periodo dal 30.9.2000 (primo saldo documentato) al 4.1.05 applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. mentre nel periodo successivo utilizzato il tasso convenuto dalle parti (8,75% intra fido ed al 12,75% per l'utilizzo extra fido); depurato tutti gli addebiti a titolo di C.M.S. (mancano in atti le indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo delle stesse) e cc.dd. "commissioni sostitutive" (difetta qualsiasi pattuizione scritta); infine, depurato le spese fisse trimestrali secondo il quesito peritale.

- con riferimento al c/c n. _____: ritenuta valida la capitalizzazione operata dalla Banca nel periodo I trimestre 2007 - IV trimestre 2013 e invece depurato il rapporto dall'effetto anatocistico prodotto dalla capitalizzazione degli interessi solo a decorrere dall'1.1.2014 e per tutta la durata del rapporto; applicato i tassi di interesse passivi pattuiti tra le parti; depurato tutti gli addebiti a titolo di C.M.S. (mancano in atti le indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo delle stesse) e cc.dd. "commissioni sostitutive" (difetta qualsiasi pattuizione scritta); infine, depurato le spese fisse trimestrali secondo il quesito peritale.

Ne consegue che:

- sul **c/c n. _____** nel periodo IV trimestre



2000 - II trimestre 2016 sono state addebitate illegittime competenze per complessivi € 177.607,13 (di cui € 98.117,97 per interessi, € 74.807,11 per C.M.S. e € 4.682,06 per spese) cfr. CTU pag. 30

- sul **c/c n.** nel periodo I trimestre 2007 - II trimestre 2016 sono state addebitate illegittime competenze per complessivi € 48.899,80 (di cui € 16.121,70 per interessi, € 6.133,81 per C.M.S. e € 26.644,29 per spese) cfr. CTU pagg. 30 31.

Quanto all'eccezione di prescrizione delle rimesse aventi natura solutoria, gli attori hanno lamentato l'assoluta genericità della stessa in considerazione dell'omessa specificazione delle singole rimesse aventi natura solutoria.

Sul tema, è sufficiente rammentare l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Ordinanza n. 18581 del 2017): in un quadro processuale, come quello del caso di specie, definito dalla comprovata esistenza di conto corrente affidato e dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione; una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione; pertanto, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte,



come nel caso in esame, abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene.

Ciò premesso, l'eccezione in esame non rileva in relazione al rapporto n. _____, acceso solo nel gennaio 2007; invero, le rimesse suscettibili di prescrizione risultano essere unicamente quelle anteriores al 10.9.2004 (*dies a quo* decorrente dall'incontro di mediazione - cfr. doc. 1 att.).

Ebbene, l'Ausiliario del Giudice ha - con metodologia corretta e condivisibile - verificato l'affidamento del c/c _____ e, attraverso l'analisi degli estratti conto, verificato tutte le rimesse effettuate giorno per giorno dalla correntista: **l'ammontare degli addebiti illegittimi prescritti ammonta a complessivi € 91.478,75.**

Per altro verso, la Banche convenute hanno eccepito la decadenza dalla possibilità di contestare gli estratti conto.

La doglianza è infondata.

Al riguardo, si rammenta il consolidato insegnamento della Suprema Corte <<In tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto



la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino>> (ex multis, Cass. n. 3574 del 14/02/2011; Cass. n. 6514/07).

Tanto premesso e considerato, **il corretto saldo del c/c n. al 28.6.2016**, tenendo conto della prescrizione, risulta positivo e pari a **€ 92.110,72**, anziché - € 71,55 (cfr. ALL. VIII perizia); **il corretto saldo del c/c n. al 21.6.2017 è invece negativo** e pari a - **€ 293.476,69**, anziché essere pari a - **€ 342.376,49** (cfr. ALL. IX CTU).

In via subordinata, parte attrice ha richiesto inoltre la condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme addebitate a titolo di C.M.S. (ove non conteggiate ai fini della determinazione del TEG).

La domanda va respinta.

Premesso che è circostanza pacifica e non contestata che i conti correnti oggetto di causa risultano ancora aperti, sicché alcuna domanda di ripetizione risulta ammissibile, in ogni caso si evidenzia che, in ordine alle C.M.S., l'Ausiliario del Giudice ha correttamente applicato la metodologia indicata nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia n. 12/2005 (anche per il periodo antecedente il dicembre 2005), sicché dell'impatto delle C.M.S. (di cui mancano le indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo) si è già tenuto debitamente conto nel



suesposto ricalcolo del saldo dei conti correnti.

Sempre nel merito, gli attori hanno chiesto l'accertamento della natura usuraria dei seguenti mutui stipulati con Banca Pop. Vic.: mutuo fondiario agrario n. _____ del 10.12.98, mutuo n. _____ datato 23.08.00, mutuo fondiario n. _____ del 2.11.00; per l'effetto, gli attori hanno richiesto la restituzione degli interessi pagati e non dovuti, in considerazione della non debenza degli stessi ex art. 1815, 2 co. cc.

Tali domande vanno respinte.

Le doglianze attoree in tema di superamento del tasso soglia si fondano esclusivamente sul tasso di mora (non sul tasso corrispettivo) ovvero sulla sommatoria tra tassi di mora e tassi corrispettivi.

A tal proposito, si rileva che **gli attori non hanno allegato né tantomeno provato di aver corrisposto alcuna somma per interessi moratori**, di tal che difetta il presupposto oggettivo della richiesta restitutoria, a prescindere dalla predicabilità della natura usuraria dei tassi di mora.

E tanto basta per respingere le domande in esame.

Quanto invece alla tesi della sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora ai fini della valutazione dell'usura, tema ampiamente dibattuto in dottrina e giurisprudenza, si rinvia all'orientamento di questo tribunale di cui alla sentenza n. 2476 del



12.11.2015 (Giud. Dott.): va esclusa la possibilità di sommare due tipologie di interessi aventi eterogeneità funzionale (remuneratoria gli interessi corrispettivi, risarcitoria gli interessi moratori).

Le spese di lite a favore degli attori, liquidate come in dispositivo, vengono poste interamente a carico di Intesa San Paolo in considerazione:

- della soccombenza della Banca nelle domande aventi ad oggetto i contratti di conto corrente;

- degli ingenti importi oggetto di prescrizione (€ 91.478,75).

- del mutamento della giurisprudenza in relazione alle domande degli attori e aventi ad oggetto i mutui.

Parimenti le spese dell'espletata C.T.U., già liquidate, vengono poste definitivamente e integralmente a carico della convenuta Intesa San Paolo, con condanna di quest'ultima a rimborsare le spese eventualmente anticipate dall'attrice a tale titolo.

Infine le spese di lite a favore di Banca Popolare di Vicenza in L.C.A., nei cui confronti le domande sono improcedibili, vanno integralmente compensate in quanto l'improcedibilità è dovuta ad un evento esterno, non imputabile alla condotta



processuale attorea (sul tema cfr. Sent. Tribunale Treviso n. 2422/2017, pubblicata il 27/11/2017).

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 7674/2015, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta:

- 1) Dichiarare improcedibili tutte le domande attoree nei confronti di Banca Popolare di Vicenza in L.C.A.;
- 2) Accerta e dichiara che sono state addebitate sul **c/c n.** illegittime competenze per complessivi **€ 177.607,13** (di cui € 98.117,97 per interessi, € 74.807,11 per C.M.S. e € 4.682,06 per spese) e sul **c/c n.** illegittime competenze per complessivi **€ 48.899,80** (di cui € 16.121,70 per interessi, € 6.133,81 per C.M.S. e € 26.644,29 per spese).
- 3) Accerta e dichiara che **il corretto saldo del c/c n.** **al 28.6.2016**, tenendo conto della prescrizione, risulta positivo per il correntista e pari a **€ 92.110,72**, anziché - € 71,55 e che **il corretto saldo del c/c n.** **al 21.6.2017** è invece negativo per il correntista e pari a - **€ 293.476,69**, anziché essere pari a - € 342.376,49.
- 4) Rigetta tutte le domande attoree in ordine ai mutui.
- 5) Condanna la Intesa San Paolo Spa a pagare in favore degli attori le spese di lite che si liquidano



come segue:

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio € 5.400,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.050,00
Compenso tabellare € 13.430,00
Oltre Spese generali (15% sul compenso totale), IVA e cpa

- 6) Pone definitivamente e per l'intero a carico di Intesa San Paolo Spa le spese per CTU come già liquidate.
- 7) Compensa integralmente le spese tra parte attrice e Banca Popolare di Vicenza in L.C.A.

Treviso, li 10.5.2019

Il Giudice Unico

(Deli Luca)

